

QUESTIONI IN TEMA DI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN MATERIA SOCIETARIA

Relatore:

dott. Baldo MARESCOTTI

giudice del Tribunale di Milano

I procedimenti cautelari in materia societaria.

Il tema può essere esaminato con prospettive diverse rispetto alle questioni che si pongono oltre che per le società di capitali per le società di persone.

1. Le società di persone.

Nella materia delle società di persone i procedimenti cautelari esperibili sono tipicamente quelli che riguardano la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni prese per la esclusione di un socio (art. 2287 c.c.).

Accanto a questa misura cautelare tipica può configurarsi la ammissibilità della pronuncia di provvedimenti innominati d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c. per la revoca provvisoria delle facoltà di amministrare (o liquidare), anticipando i provvedimenti di merito che possono essere domandati a norma degli articoli 2259 e 2275 c.c..

In entrambi i casi è prospettabile una questione preliminare che riguarda la competenza dell'organo giudiziario: si discute se la competenza cioè sia collegiale del tribunale o spetti ad un giudice monocratico (Presidente del Tribunale, giudice designato dal presidente o Giudice Istruttore).

Per quanto attiene al merito e ai presupposti del provvedimento cautelare, appare la necessità di fare riferimento ai criteri che valgono ad individuare gli elementi costitutivi della giusta causa della revoca delle facoltà di amministrare (art. 2259 c.c. richiamato dall'art. 2319 c.c.) e delle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale (art. 2286 c.c.).

2. Le società di capitali.

Una delle questioni rilevabili nell'applicazione dei procedimenti cautelari in materia societaria riguarda la applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 669-bis e seguenti c.p.c. al procedimento di sospensione previsto dall'art. 2378 c.c..

Le nuove norme sui procedimenti cautelari non possono avere un effetto abrogativo della disciplina prevista dall'art. 2378 c.c..

Quanto ai presupposti oggettivi del provvedimento di sospensione ai fini della verifica della sussistenza dei gravi motivi che possono giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione, occorre non soltanto delibare la fondatezza della domanda del ricorrente, ma anche valutare che il pregiudizio temuto per gli interessi sociali e per quelli connessi del socio impugnante appaia quale conseguenza prevedibile della esecutività della stessa deliberazione impugnata.

Problemi notevoli si rilevano per le deliberazioni eseguite o di immediata esecuzione e per quelle non destinate ad esecuzione: le questioni della nomina degli amministratori, delle operazioni sul capitale, del nesso causale fra pregiudizio temuto e deliberazione impugnata.

Procedimenti cautelari in materia societaria: Le società di persone e le cooperative.

1. Il procedimento di urgenza: ammissibilità.

Nella materia delle società di persone, a causa della responsabilità illimitata dei soci si verifica la possibilità che sui singoli si ripercuotano gli effetti obbligatori dell'attività di gestione dell'impresa sociale.

Appare, così, di particolare importanza che nell'amministrazione e anche nella liquidazione del patrimonio sociale non si verifichino irregolarità, e poichè l'ordinamento non dispone una misura cautelare tipica equivalente a quella prevista per le società di capitali con il procedimento per la denuncia di gravi irregolarità a norma dell'art. 2409 c.c., non vi sono limiti di ammissibilità all'esercizio della tutela provvisoria innominata disciplinata dall'art. 700 c.p.c., in modo da anticipare la pronuncia definitiva di revoca, riservata alla decisione sulla domanda di merito fatta valere ex art. 2319 e 2259 c.c., così da impedire che se ne vanifichino gli effetti.

2. La competenza.

La prima questione che si presenta nell'applicazione delle norme cautelari riguarda la natura dell'organo (collegiale o monocratico) che è legittimato ad esercitare la potestà di decidere sull'istanza di revoca del liquidatore di società di persone.

È stata sostenuta l'opinione che anche in sede cautelare il provvedimento debba essere emanato dal collegio.

Questa interpretazione può essere fondata sull'unico argomento formale derivante dalle espressioni letterali usate dalle norme stabilite dagli artt. 2275, secondo comma, e 2287, ultimo comma, c.c., che nel disciplinare il procedimento ammettono che su domanda di uno o più soci il "Tribunale" possa revocare i liquidatori per giusta causa, e che (nel procedimento di esclusione), proposta opposizione da parte del socio escluso, il Tribunale possa sospendere l'esecuzione.

Secondo questa opinione, il dato letterale della legge imporrebbe di intendere che sarebbe esclusivamente il Tribunale a dover disporre ogni pronuncia in tema di revoca del liquidatore o di sospensione della delibera di esclusione di uno dei soci.

L'interpretazione esposta non appare condivisibile, perché le disposizioni in esame permettono di individuare l'ufficio a cui è riservata la competenza a pronunciare sulla sussistenza dei motivi di revoca o di opposizione all'esclusione, senza precisare i criteri di ripartizione interna della potestà giurisdizionale fra i diversi magistrati appartenenti all'ufficio giudiziario competente (Tribunale composto da un collegio di tre magistrati, oppure giudice singolo).

È tipico di tutti i procedimenti cautelari in forma inibitoria davanti ad un giudice collegiale che la potestà di emettere il provvedimento in questione appartenga al giudice singolo.

Quando, in particolare, vi è causa pendente per il merito davanti al Tribunale, la potestà di autorizzare il sequestro non spetta al Tribunale inteso come organo collegiale, ma è riservata al Giudice Istruttore, oppure, se questi non è ancora stato designato, al presidente o al magistrato designato dal presidente (vd. artt. 669-ter e 669-quater c.p.c.).

Gli stessi criteri di ripartizione delle funzioni giurisdizionali sono applicati per la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni di società di capitali (art. 2378 c.c.).

Anche in questo caso, la legge dispone che la potestà di sospendere l'esecuzione della deliberazione impugnata spetti al Presidente del Tribunale o al Giudice Istruttore (vd. art. 2378, quarto comma, c.c.).

A sostegno di una conclusione contraria non sarebbe pertinente il richiamo alle disposizioni previste dagli artt. 737 e segg. c.p.c. (in tema di procedimenti in camera di consiglio), perchè non è corretto ricondurre il processo cautelare nell'alveo della volontaria giurisdizione, trattandosi pur sempre di processo contenzioso in cui non si accertano diritti, né si attribuiscono beni della vita, ma si tutela il

preteso titolare del diritto dal pregiudizio imminente ed irreparabile che il decorso del processo potrebbe rappresentare per la situazione giuridica sostanziale fatta valere.

3. La revoca delle facoltà di amministrare: i presupposti dell'azione.

I fatti denunciabili dai soci (da quelli soprattutto che non partecipano all'amministrazione) devono essere esaminati in relazione ai criteri che valgono ad individuare gli elementi costitutivi della giusta causa della revoca delle facoltà di amministrare (art. 2259 c.c. richiamato – nella società in accomandita – dall'art. 2319 c.c.) e delle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale (art. 2286 c.c.).

Nel caso del socio amministratore l'ambito di operatività delle due disposizioni menzionate (articoli 2259 e 2286 c.c.) viene spesso a coincidere, poiché spesso il contrasto con i doveri inerenti al mandato conferito colpisce anche gli obblighi sorti con i patti sociali.

L'art. 2286 c.c., anche se determina un caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio inadempiente, costituisce pur sempre applicazione della disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento e richiede la prova di una trasgressione degli obblighi contrattuali, la quale costituisca grave ostacolo al raggiungimento dei fini sociali e possa incidere negativamente sull'economia dell'impresa, menomando quel reciproco affidamento che ciascuno dei soci ha riposto negli altri all'atto della costituzione del vincolo sociale.

A sua volta, la giusta causa cui la legge ricollega il presupposto della revoca dell'amministratore è rappresentata da qualsiasi evento o comportamento, il quale integri una grave violazione dei doveri dell'amministratore, e faccia temere ulteriori gravi irregolarità, rendendo impossibile l'ulteriore svolgimento del mandato di amministrazione.

Pertanto, nelle società di persone, pur essendo formalmente distinti gli obblighi inerenti alla qualità di amministratore, da quelli inerenti alla qualità di socio, è possibile che la violazione dei primi da parte del socio amministratore assuma anche quel carattere di grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall'art. 2286 c.c. come causa di esclusione dalla società.

La revoca e l'esclusione sono subordinate alla sussistenza del presupposto della gravità delle inadempienze addebitabili al socio amministratore, mentre il fatto che la nomina degli amministratori sia contenuta nell'atto costitutivo non impedisce, di per sé, la pronuncia richiesta, qualora gli elementi prospettati possano costituire una giusta causa di revoca (vd. art. 2259 c.c.).

In ogni caso, pur nei limiti della natura sommaria del procedimento, deve rilevarsi che la prova delle circostanze che possono integrare la giusta causa della revoca e le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 c.c.), le quali giustificano l'esclusione, grava sempre sulla società (ovvero, in via equivalente, sugli altri soci), a cui spetta l'onere di indicare con specificità i singoli fatti addebitati.

4. I presupposti di merito per la revoca della facoltà di amministrare.

La pronuncia dei provvedimenti di revoca spesso può in concreto essere subordinata all'accertamento di duplice possibile contenuto:

– che l'attività dell'amministratore possa avere danneggiato la società per effetto di atti di disposizione patrimoniale nel proprio esclusivo interesse, o che, in altri termini, risulti fondato il sospetto che l'opera amministrativa sia stata rivolta al perseguimento di interessi e finalità del tutto in contrasto con l'interesse sociale, con l'effetto di cagionare gravi pregiudizi, rendendo impossibile il proseguimento dell'attività imprenditoriale,

– che l'attività dell'amministratore appaia rivolta ad arrecare pregiudizio a taluno degli altri soci, e risulti preordinata ad impedire che uno dei soci possa fare utilmente valere i diritti connessi alla propria partecipazione sociale (anche in base al diritto di controllo previsto dagli artt. 2261 e 2262 c.c.).

In situazione di fondato sospetto in ordine al contrasto fra gli interessi extrasociali che si ha motivo di temere perseguiti dal socio e l'interesse sociale collettivo, è ravvisabile il pericolo che ad opera del socio amministratore possano essere compiuti altri atti idonei ad incidere sulle capacità patrimoniali ed economiche della società: sicché il pregiudizio che può ancora essere cagionato (e che il comportamento pregresso induce a prevedere) deve qualificarsi certamente irreparabile, nel senso che non può prevedersi che la cessazione dell'attività commerciale o il peggioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche, indotti da atti illeciti del socio amministratore, possa ricevere adeguato risarcimento, date le difficoltà valutative che si frapporterebbero in un caso del genere alla prova dell'ammontare reale e completo del danno prodotto al patrimonio sociale.

In attesa, quindi, che la domanda di esclusione del socio e di revoca delle facoltà d'amministrare venga decisa nel giudizio di merito, al socio amministratore può essere impedito l'esercizio dei poteri di amministrazione della società.

5. Arbitrato irrituale.

Nella prassi la pattuizione di clausole compromissorie è riscontrabile di frequente negli statuti delle società di persone.

La presenza di queste clausole fa sorgere la questione dell'ammissibilità (o proponibilità) di un procedimento cautelare.

Preliminarmente occorre procedere alla qualificazione della natura dell'arbitrato previsto, posto che non ogni clausola, indipendentemente dalla sua natura, preclude il ricorso all'autorità giudiziaria.

In caso di delibera di esclusione di uno dei soci, se la soluzione delle controversie fra i soci fosse rimessa ad arbitri rituali, il socio ricorrente non avrebbe altro mezzo di tutela, se non quello di proporre ricorso a norma dell'art. 700 c.p.c., poiché la misura tipica della sospensione prevista dall'art. 2287 c.c. presuppone la possibilità di esercitare il diritto di opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quando, invece, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria sia stata esclusa pattiziamente, così come non è possibile applicare il termine di decadenza previsto per il giudizio ordinario, ugualmente non può affermarsi precluso il ricorso al procedimento innominato previsto per la tutela d'urgenza dall'art. 700 c.p.c., poiché, mancando un giudice per l'opposizione di merito, vi è anche il difetto di un giudice competente alla tutela nominata prevista dall'art. 2287 c.c.

Ne deriverebbe l'applicabilità della disposizione prevista dall'art. 669-quinquies c.p.c., la quale dispone che in presenza di una clausola compromissoria (per arbitrato rituale) la domanda cautelare debba essere proposta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere la causa di merito (senza possibilità e necessità, dunque, di contestuale proposizione di domanda di merito davanti allo stesso giudice ordinario, che per il merito sarebbe incompetente).

Fatta questa breve premessa, è opportuno ricordare che al fine di interpretare il significato della clausola compromissoria è indispensabile avere riguardo alla reale volontà delle parti, e si deve indagare se esse abbiano inteso affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale propria del giudice ordinario (arbitrato rituale), ovvero conferire loro un mandato a definire la controversia sul piano negoziale, con una statuizione riconducibile alla loro volontà (arbitrato irrituale o libero).

Senza approfondire in modo particolare la questione, può rilevarsi che accade spesso che il contratto sociale non contenga elementi interpretativi di carattere univoco che facciano intendere in modo

chiaro che le parti abbiano voluto affidare agli arbitri una funzione di natura giurisdizionale, in tutto assimilabile alla funzione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In tale ipotesi la clausola potrebbe enunciare semplicemente la volontà di affidare le controversie ad arbitri (ad esempio: "qualsiasi controversia che potesse in futuro insorgere fra i soci... è rimessa ad un collegio arbitrale composto da..."), senza possedere, dunque, indici sicuri che chiariscano meglio quale fosse l'originaria intenzione delle parti.

Peraltro, è noto che in questa materia, mentre sarebbe già indicativa del carattere irrituale dell'arbitrato la assoluta mancanza di formalità previste per il procedimento arbitrale, ulteriore conferma della irritualità può essere ricavata dal principio secondo cui, nel dubbio, è da privilegiare l'interpretazione che non comporta deroga alla giurisdizione (vd. in via esemplificativa Cass. 18 novembre 1992 n. 12346).

Se si perviene a questa conclusione, e se risulta che i soci hanno previsto di affidare la composizione delle controversie che sarebbero insorte fra loro ad un arbitrato irrituale, è riscontrabile la rinuncia da parte dei contraenti alla tutela giurisdizionale.

In tale caso, il ricorso per ottenere una tutela cautelare da parte del giudice ordinario deve essere dichiarato improponibile (vd. Cass. 5 settembre 1992 n. 10240).

6. Il collegio dei probiviri negli statuti delle cooperative - La questione della competenza del Tribunale.

Spesso – come è noto – dalle clausole di statuti di società cooperative potrebbe risultare la astratta improponibilità della domanda (o la incompetenza del giudice ordinario, nel caso si riconoscesse il carattere rituale dell'arbitrato previsto), per effetto della rimessione delle controversie fra soci e Cooperativa alla decisione di un collegio di Probiviri.

In materia è principio consolidato che l'organo arbitrale può essere giudicato idoneo alla funzione giurisdizionale (o compositiva in termini negoziali, nell'arbitrato irrituale) in quanto alla nomina degli arbitri partecipi ciascuna delle parti in lite (ex art. 810 c.p.c.).

In assenza di questo presupposto, la clausola compromissoria che devolva ad un collegio prescelto ad iniziativa di una sola delle parti (la Cooperativa, rappresentata dall'assemblea) senza la partecipazione neppure in assemblea del socio in conflitto, non può essere validamente opposta né può precludere l'esercizio da parte del socio delle ordinarie azioni giudiziarie.

7. La delibera di esecuzione dell'unico socio accomandatario.

In materia di società in accomandita semplice, nei casi ricorrenti nell'esperienza giudiziaria assume particolare interesse quello della esclusione deliberata nei confronti dell'unico socio accomandatario amministratore.

Con l'esclusione dalla società, la deliberazione in concreto produce anche e preliminarmente l'effetto di determinare la revoca di un socio amministratore.

In generale, nel sistema delle società in accomandita semplice si desume dalla disposizione prevista dall'art. 2319 c.c. che per la revoca degli amministratori debbano concorrere le volontà delle due distinte categorie sociali (soci accomandanti e soci accomandatari), in quanto sono necessari il "consenso" dei soci accomandatari e l'"approvazione" di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

La disciplina stabilita dalla legge tiene distinto il caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, da quello in cui egli sia stato nominato non con il contratto sociale, ma con atto separato (art. 2259, secondo comma, c.c.).

Nel caso di amministratore nominato nel contratto sociale, trattandosi di una modificazione del contratto stesso, e in mancanza di disposizione diversa da parte dell'atto costitutivo, non sembra ammissibile la revoca ai sensi della disposizione prevista dall'art. 2319 c.c., poiché ogni disposizione modificativa del contratto sociale deve essere pronunciata con il consenso di tutti i soci, a norma della disposizione prevista dall'art. 2252 c.c., salvo il solo caso della esclusione di uno dei soci per gravi inadempienze, in cui il socio può essere escluso senza la necessità del suo consenso (art. 2286 c.c.).

Peraltro, nel caso in cui la società in accomandita semplice abbia un unico socio accomandatario amministratore, sono riscontrabili altre e più forti ragioni che fanno giudicare inammissibile il procedimento di revoca dell'amministrazione mediante semplice deliberazione degli altri soci.

L'unico socio accomandatario è il soggetto che ha la facoltà di amministrare in via esclusiva, perché nelle società in accomandita l'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari (art. 2318 c.c.).

La revoca dell'amministrazione contenuta nella deliberazione di esclusione, se presa senza il consenso dell'unico accomandatario, rappresenterebbe una violazione dei principi che disciplinano il mandato "in rem propriam" (che può essere revocato solo se ricorra una giusta causa di revoca: art. 1723 c.c.), ed esporrebbe il socio accomandatario, in assenza di una sua manifestazione di volontà, alla possibile responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (stabilita per norma inderogabile dall'art. 2313 c.c.), pur apparentemente ingiustificata a causa della cessazione dei suoi poteri di amministrazione (vd. Tribunale Torino, 27 febbraio 1978 in Giur. Comm. 1979, II, 697).

In questa ipotesi, inoltre, la revoca mancherebbe del presupposto indicato dall'art. 2319 c.c. per il caso meno grave della revoca degli amministratori nominati con atto separato: poiché la legge richiede il concorso della volontà delle due categorie dei soci dell'accomandita, e subordina la revoca all'approvazione della maggioranza (per capitale) dei soci accomandanti e al consenso di tutti i soci accomandatari, in difetto del consenso dell'unico socio accomandatario sarebbe inammissibile un procedimento deliberativo assunto a maggioranza dai soli soci accomandanti, e non vi sarebbe la possibilità di una applicazione neppure in via analogica della disposizione prevista dall'art. 2323, secondo comma, c.c., la quale, nei limiti ivi indicati, consente eccezionalmente ai soci accomandanti di nominare un amministratore provvisorio soltanto "se vengono a mancare tutti gli accomandatari".

Poiché l'unico socio accomandatario nominato con il contratto sociale non può essere revocato con deliberazione dei soci accomandanti, la revoca illegittimamente deliberata non può costituire essa stessa una causa di sopravvenuta mancanza del socio accomandatario, e non può consentire ai soci accomandanti di imporre una modificazione talmente rilevante dell'originario contratto, da determinarne una duplice alterazione, facendo cessare i poteri di amministrazione del socio accomandatario nominato nel contratto, e contestualmente attribuendo ad uno dei soci accomandanti la nuova qualità di socio accomandatario amministratore, in sostituzione del socio revocato.

Se le ragioni esposte possono essere condivise, la deliberazione di revoca approvata dai soli soci accomandanti della società, seguita addirittura dalla nomina di altro socio accomandatario, deve essere dichiarata illegittima ed affetta da assoluta nullità, perché presa dai soci accomandanti al di fuori delle attribuzioni previste dalla legge, e in violazione del diritto soggettivo dell'unico socio accomandatario, che non può essere rimosso dall'amministrazione, senza che ciò rappresenti una violazione dei patti sociali.

Questa disciplina generale non esclude, secondo l'opinione dottrinale maggioritaria e preferibile, che la revoca nei confronti dell'amministratore nominato con il contratto sociale possa essere richiesta in giudizio in due casi: quando ricorre una giusta causa (art. 2259, primo comma, c.c.), o quando nei confronti del socio accomandatario siano imputabili gravi inadempienze che giustifichino, oltre che la revoca delle facoltà di amministrare, anche l'esclusione dalla società.

8. L'esclusione di socio di cooperativa (art. 2527 c.c.): l'istanza di sospensione dell'esecuzione: disciplina.

Ai fini della verifica della sussistenza dei gravi motivi che possono giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione, il giudice, nel valutare la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare alla società e al socio impugnante per effetto della iniziale esecuzione della delibera e del suo successivo annullamento, deve deliberare la fondatezza della domanda dei ricorrenti.

La valutazione della gravità delle conseguenze non può, infatti, costituire l'unico presupposto del provvedimento, perché la tutela del processo può essere accordata esclusivamente a chi appare titolare di una posizione soggettiva di diritto sostanziale.

Pertanto, per disporre la sospensione (dalla cui pronuncia non può dipendere pregiudizio alcuno per la definitiva decisione di merito) il giudice deve poter incidentalmente valutare la probabilità che i motivi di illegittimità della deliberazione impugnata possano effettivamente determinare l'accoglimento dell'impugnazione.

Le gravi inadempienze ex artt. 2527 e 2286 c.c. - Le regole di diritto

In particolare, nel procedimento di opposizione avverso la deliberazione di esclusione di un socio dalla società cooperativa, il giudice deve riscontrare in via principale l'effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento della deliberazione, valutando se esista il fatto addebitato, e se esso abbia il carattere di inadempimento colposo e grave (ex artt. 2527 e 2286 c.c.).

L'art. 2527 c.c., anche se amplia le cause di esclusione dalla società cooperativa alle altre cause contemplate dall'atto costitutivo, costituisce pur sempre applicazione della disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento (vd. Cass. 22 aprile 1989 n. 1936); l'inadempimento, quindi, presuppone sempre una prestazione "dovuta" dal debitore, cioè l'esistenza di una obbligazione, di un debito certo ed incontroverso nel suo titolo.

A questi fini, il contraente che domandi la risoluzione del contratto per inadempimento è generalmente tenuto a provare anche il fatto che legittima la risoluzione, ossia l'inadempimento e le circostanze inerenti, in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza: spetta, dunque, alla società cooperativa, che pretenda di escludere il socio, fornire la dimostrazione che la causa di esclusione, la quale deve rientrare fra quelle previste dalla legge e dall'atto costitutivo, sia esistente ed addebitabile al socio.

Nelle società cooperative (come nelle società di persone, alla cui disciplina viene fatto parziale richiamo), pur essendo formalmente distinti gli obblighi inerenti alla qualità di amministratore, da quelli inerenti alla qualità di socio, è possibile che la violazione dei primi da parte del socio amministratore assuma anche quel carattere di grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall'art. 2286 c.c. come causa di esclusione dalla società. Ne consegue che anche l'eventuale violazione degli obblighi di mandatario che fanno capo all'amministratore può determinare in concreto effetti dannosi e contrari all'interesse della cooperativa, e può costituire una contestuale violazione delle norme di legge o di statuto che impongono anche al singolo socio il rispetto dell'interesse sociale generale, con l'effetto che la coesistenza di un duplice titolo costitutivo dei diversi obblighi del socio amministratore verso la società non attenua il vincolo obbligatorio a cui, indipendentemente dal conferimento del mandato di amministrazione, anche ogni singolo socio (appunto "uti socius") è tenuto nell'interesse comune per il conseguimento degli scopi mutualistici e dell'oggetto sociale.

Dunque, l'esclusione del socio di una società cooperativa che sia giustificata, alla stregua delle previsioni di statuto, da un suo comportamento contrario ai fini e agli interessi dell'ente, non trova ostacolo nella circostanza che, rivestendo il predetto socio la carica di amministratore, il medesimo comportamento integri anche la violazione degli specifici doveri inerenti al relativo mandato, così da poterne comportare la revoca e l'eventuale esperimento dell'azione di responsabilità (vd. Cass. 2 luglio 1988 n. 4404; Tribunale Milano, 2 marzo 1989 in Società, 1989, 924).

